



INCARICO DI PROGETTAZIONE PER “IMPIANTO DI DEPURAZIONE VARESE OLONA “PRAVACCIO” - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ANCHE AI FINI DEL COLLETTAMENTO DEGLI IMPIANTI IN DISMISSIONE DI CANTELLO E IN PREVISIONE DEL FUTURO COLLETTAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIGGIÙ.”

RISPOSTE AI QUESITI / CHIARIMENTI

Quesito n.1

In caso di costituendo raggruppamento di professionisti, la figura del project manager deve necessariamente essere coperta del capogruppo, o può essere espletata anche da uno dei mandanti?

Risposta al quesito n.1

Si precisa che tale figura può essere “conferita” al raggruppamento temporaneo anche dalla mandante.

Quesito n.2

In riferimento ai diversi requisiti richiesti ai professionisti indicati, si chiede di precisare se quanto riportato all’art. 4.2.5 qui di seguito menzionato: “... Si specifica inoltre che almeno uno dei tecnici sopra indicato deve essere iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (ex legge 818/84) di cui all’art. 16 D. Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm. e ii.” si riferisce esplicitamente alla sicurezza antincendio, oppure se trattasi di un mero errore/refuso”.

Nel caso si richiedesse effettivamente ad uno dei professionisti indicati di essere in possesso anche di tale requisito, si chiede altresì di specificare a qual fine, in modo da poter meglio comprendere quale figura professionale, tra quelle indicate, presentare.

Risposta al quesito n.2

Il depuratore ha in essere un CPI, motivo per il quale il revamping dovrà prevedere l’istruttoria di rinnovo in conseguenza delle modifiche impiantistiche

Quesito n.3

In riferimento all’art. 8 punto A.1 “Professionalità del concorrente” il disciplinare di gara recita: “...La documentazione dovrà essere costituita, per ciascun progetto, da non più di 4 (quattro) cartelle formato A4 oppure 2 (due) cartelle formato A3. Le cartelle con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda..”

Si chiede:

- 1) La conferma che i termini “cartella” e “scheda” siano da intendere come sinonimi;
- 2) Se per “cartella” (o scheda) debba intendersi una pagina (fronte/retro), oppure una facciata (solo fronte);
- 3) La conferma che il limite di 40 righe è da intendersi relativo alla singola cartella formato A4, orientamento verticale.

Risposta al quesito n.3

- 1) Scheda e cartella in questo caso sono da intendersi come sinonimi.
- 2) Per “cartella” (o scheda) s’intende una pagina (fronte/retro).
- 3) Si conferma l’orientamento verticale.



Quesito n.4

In riferimento all'art. 8 punto A.2 "Organizzazione – caratteristiche metodologiche dell'offerta e risorse" il disciplinare recita: "...costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 10 (dieci) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda..."

Si chiede:

- 1) La conferma che i termini "facciata" e "scheda" siano da intendere come sinonimi;
- 2) La conferma che il limite di 40 righe è da intendersi relativo alla singola facciata, orientamento verticale.

Risposta al quesito n.4

- 1) Scheda e facciata in questo caso sono da intendersi come sinonimi.
- 2) Si conferma l'orientamento verticale.

Quesito n.5

Nell'organico minimo è previsto un ingegnere idraulico, si chiede se è possibile ritenere valido anche un tecnico laureato in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio.

Risposta al quesito n.5

Si conferma la possibilità di un ingegnere ambientale purché abbia una specifica esperienza/formazione in campo idraulico.

Quesito n.6

Al punto 8 lett A.1 è previsto che la documentazione sia costituita da "cartelle"; si chiede dunque se per cartella debba intendersi una pagina fronte/retro oppure una singola facciata;

Risposta al quesito n.6

Si rimanda al quesito n.3

Quesito n.7

Al punto 8 lett A.1, inoltre, si specifica solo "cartelle con contenuto di testo"; si chiede pertanto se è possibile inserire fotografie, immagini e tabelle nelle schede dei tre servizi;

Risposta al quesito n.7

È possibile inserire immagini e tabelle.

Quesito n.8

Nel calcolo dei corrispettivi è indicata come voce anche la relazione archeologica, ma nell'organico minimo non è previsto un archeologo; si chiede quindi se è possibile subappaltare la relazione archeologica oppure se è necessario inserire un archeologo in eventuale A.T.I.

Risposta al quesito n.8

La relazione archeologica può essere subappaltata, e ciò anche alla luce di quanto previsto dall'art. 31, c. 8 del d.lg. n. 50/2016.



Quesito n.9

Al punto 4.2 (Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) il Disciplinare di gara recita: *“Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario (capogruppo) deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.”*. E ancora: *“Il requisito di cui al punto 4.2, n. 3) non è frazionabile.”*.

Richiamati:

1. Il p.to 2.2.3.1 del paragrafo 2.2.3 (Raggruppamenti e Consorzi stabili) delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura a all'ingegneria”*, che recita: *“I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti”*;
2. Il p.to 2.2.3.2 del paragrafo 2.2.3 (Raggruppamenti e Consorzi stabili) delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura a all'ingegneria”*, che recita: *“Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c), non è frazionabile.”*;
3. Il Parere ANAC n. 156 del 23 settembre 2015, che recita: *“Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, il servizio di cui lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.”*;

si chiede:

1. La conferma che, in aderenza alle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura a all'ingegneria”*, i requisiti che, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, devono essere posseduti dal mandatario (capogruppo) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti sono quelli di cui ai punti 1. (fatturato globale), 2. (servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza nell'ultimo decennio) e 4. (numero medio annuo del personale tecnico) del paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara;
2. La conferma che, in aderenza al Parere ANAC n. 156 del 23 settembre 2015, per quanto riguarda il requisito di cui al p.to 3. (servizi di punta) del paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ognuno dei due servizi di punta richiesti dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento e che, pertanto, non è necessario che entrambi i servizi di punta richiesti siano stati svolti da un unico soggetto del raggruppamento.

Risposta al quesito n.9

Confermiamo quanto indicato nel quesito.

Quesito n.10

Con la presente, avendo lo scrivente operatore economico interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto, premesso che:

- il termine per la presentazione delle offerte è fissato all'11 gennaio 2018;
- tale termine è a cavallo del periodo delle festività natalizie;



- a causa della complessità delle attività necessarie per la predisposizione della documentazione tecnica e la necessità di rivolgersi anche a fornitori esterni che nel periodo natalizio non sono disponibili, è necessario un termine maggiore per formulare una completa e adeguata offerta tecnico-economica;
 - l'attuale normativa garantisce e promuove il principio del favor participationis, inteso quale interesse pubblico all'ampliamento della platea delle imprese in gara.
- Tutto ciò premesso, si chiede gentilmente di voler valutare di prorogare il termine di scadenza, di almeno 15 giorni o di altro termine ritenuto congruo, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui in oggetto.

Risposta al quesito n.10

Siamo spiacenti di non poter accogliere la vostra richiesta, e ciò in ragione dell'indifferibilità e dell'urgenza delle prestazioni oggetto di affidamento.

Quesito n.11

Volevamo sapere se i 3 servizi tecnici da presentare al fine della valutazione del punto A.1 "professionalità del concorrente" dell'offerta tecnica, devono essere stati svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando oppure non sono sottoposti a vincoli legati al periodo di esecuzione del servizio.

Risposta al quesito n.11

Si segnala che le attività oggetto della richiesta di chiarimento non sono sottoposte a vincoli legati al periodo di esecuzione del servizio, con la conseguenza che non si chiede che le prestazioni in questione siano state eseguite nel decennio antecedente la pubblicazione di gara, a condizione che le prestazioni rese (e volte a comprovare la professionalità), laddove svolte da oltre 10 anni, siano ancora tecnicamente compatibili con l'attuale quadro normativo di riferimento e, pertanto, tuttora valide sotto il profilo tecnico-giuridico.

Aggiornamento al 19 dicembre 2017